

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

15.2021

Dicembre

Contributo a fondo perduto perequativo: Aperto il canale per la trasmissione

Sommario

| | |
|--|----------|
| 1. PREMESSA | 2 |
| 2. CFP PEREQUATIVO: BENEFICIARI | 2 |
| 3. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | 5 |

1. PREMESSA

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 336196/2021 del 29 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione del modello di istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto perequativo (Decreto “Sostegni e “Sostegni-bis”) ai sensi dell’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Le istanze per il riconoscimento dei contributi potranno essere presentate esclusivamente sui canali telematici dell’Agenzia delle Entrate **a partire dal 29 novembre 2021 e fino al 28 dicembre 2021.**

2. CFP PEREQUATIVO: BENEFICIARI

| | |
|--|--|
| Riferimenti | L’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis”, D.L. n. 73/2021 — convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 — ai commi da 16 a 24 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di una serie di condizioni, di un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti che sono incorsi in un calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021 ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 16 a 27, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. |
| Soggetti ammessi | Nel dettaglio, i contribuenti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto sono i soggetti che: A. Svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato . Sono ammessi alla fruizione del contributo anche gli Enti non commerciali solo con riferimento ed eventuali attività commerciali esercitate. B. Abbiamo conseguito ricavi o compensi , nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, in misura non superiore a 10 milioni di euro . C. Abbiamo registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il 30 per cento ; D. Abbiamo presentato la Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 , e quella relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 sia stata validamente presentata, ovvero trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, entro il 30 settembre 2021 . |
| Esclusione dal beneficio del contributo | Le cause di esclusione del contributo in oggetto di circolare riguardano: A. I soggetti la cui attività e Partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (salvo che non si tratti di erede che ha aperto la Partita IVA successivamente a tale data per proseguire l’attività del <i>de cuius</i> titolare di Partita IVA prima di tale data, oppure di soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha |

determinato una trasformazione aziendale, con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività). **La causa di esclusione non opera** per l'erede che ha aperto una Partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del *de cuius*. L'esclusione **non opera altresì** per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazioni che hanno determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;

- B. Gli **Enti pubblici (art. 74 del TUIR)**;
- C. I **sogetti ex art. 162-bis del TUIR**;
- D. I **sogetti che non rispettano i requisiti di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework UE**, ovvero gli Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR, i soggetti di cui all'art.162-bis del TUIR (Intermediari finanziari e società di partecipazione) e i soggetti già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2021, secondo i criteri riportati dalla normativa UE;

Il contributo **non spetta** inoltre se **l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o superiore** alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale variabile correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il D.M. 12 novembre 2021, sono le seguenti:

1. **30% per la differenza tra risultato economico 2019 e 2020** nel caso in cui l'importo dei ricavi o compensi del 2019 non siano superiori a Euro 100.000,00;
2. **20% per la differenza tra risultato economico 2019 e 2020** nel caso in cui l'importo dei ricavi o compensi del 2019 siano compresi tra Euro 100.000,00 e 400.000,00;
3. **15% per la differenza tra risultato economico 2019 e 2020** nel caso in cui l'importo dei ricavi o compensi del 2019 siano compresi tra Euro 400.000,00 e 1.000.000,00;
4. **10% per la differenza tra risultato economico 2019 e 2020** nel caso in cui l'importo dei ricavi o compensi del 2019 siano compresi tra Euro 1.000.000,00 e 5.000.000,00;
5. **5% per la differenza tra risultato economico 2019 e 2020** nel caso in cui l'importo dei ricavi o compensi del 2019 siano compresi tra Euro 5.000.000,00 e 10.000.000,00;

Determinazione del contributo

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto perequativo il Decreto fissa regole precise che vanno a chiarire la formulazione non del tutto intellegibile presente nel Decreto

"Sostegni-bis" laddove veniva detto che il contributo viene riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti in precedenza dall'Agenzia delle Entrate.

Per determinare l'ammontare di contributo spettante occorrerà innanzitutto conteggiare la **base di calcolo** (costituita dalla differenza dei risultati economici 2019/2020 meno eventuali contributi a fondo perduto Agenzia Entrate) sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell'ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021.

Nel caso di spettanza del Contributo a fondo perduto l'importo del contributo stesso non può superare l'importo di Euro 150.000,00.

La base di calcolo del CFP perequativo è così costituita:

BASE DI CALCOLO CFP PEREQUATIVO

| | |
|--|-----|
| ● Differenza dei risultati economici 2019/2020 | (+) |
| ● CFP "Decreto Rilancio" (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) | (-) |
| ● CFP "Centri Storici e Comuni montani" (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) | (-) |
| ● CFP "Ristori" (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) | (-) |
| ● CFP "Ristorazione Natale" (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172) | (-) |
| ● CFP "Decreto Sostegni" (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) | (-) |
| ● CFP "automatico Decreto Sostegni-bis", ovvero il "raddoppio" del CFP "Sostegni" (art. 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) | (-) |
| ● CFP "Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis", ovvero quello basato sul calo di fatturato "aprile/marzo" (art. 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) | (-) |
| ● Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente | (=) |

Nota bene Se l'ammontare complessivo di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019 e 2020 la base di calcolo si azzerava e pertanto il contributo a fondo perduto perequativo non spetta.

Fruizione del contributo Determinata la base di calcolo, se questa risulta essere positiva si può procedere con il conteggio del contributo spettante applicando percentuali variabili a seconda dell'ammontare dei ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a. e b., del TUIR) o dei compensi (ex art. 54, comma 1, del TUIR) del secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare). Le percentuali applicabili alla base di calcolo sono quelle stabilite con il D.M. 12 novembre 2021.

Come per i precedenti contributi, l'ammontare eventualmente spettante potrà essere richiesto sotto forma di:

- A. Accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario;
- B. Credito d'imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24.

**Termini di
presenta-
zione della
domanda**

L'istanza può essere presentata soltanto se la Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

L'istanza deve essere trasmessa:

- A partire dal **29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021** nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico;
- A partire dal **30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021** nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web.

3. RICHIESTA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per la richiesta del contributo è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione telematica alla Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il nostro Studio.

Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici contributi suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

